



Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
AREA 3

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
- VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTO il D. lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito in L. 28.02.1997, n. 30;
- VISTO la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 66;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale 19/2008;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27/06/2019;
- VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 21/04/2021;
- VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità - ed in particolare il comma 6 dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi”;
- VISTA la sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1869/2021 con quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e refusione dei contributi unificati, in favore di Marina Yachting Cefalù;
- VISTA la nota del 14/06/2021 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo comunica che la sentenza succitata risulta corretta e non suscettibile di utile appello;
- VISTA la nota del 17/06/2021 dell'Area 2 DRA con la quale la stessa invita quest'Area 3 a provvedere al pagamento delle spese di lite;
- VISTA la documentazione pervenuta dal legale della ricorrente finalizzata al pagamento;;
- ACCERTATA la regolarità della documentazione pervenuta;
- RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover impegnare e nel contempo liquidare in favore di Marina Yachting Cefalù la somma complessiva di € 4.218,24; (dei quali € 300,00 di

VISTO spese generali, € 92,00 di cassa avvocati, € 526,24 di IVA e € 1.300,00 di refusione dei contributi unificati) sul capitolo 442505 esercizio finanziario 2021.;
il codice SIOPE del capitolo 442505 U.1.10.05.04.001;

a termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

ARTICOLO UNICO

per le motivazioni di cui in premessa è impegnata e nel contempo liquidata in favore di Marina Yachting Cefalù P. IVA [REDACTED] la somma complessiva di € 4.218,24 (quattromilaottocentodiciotto/24) da versare sull'IBAN [REDACTED], a valere sul cap. 442505 (SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, NONCHE' PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE)) del Bilancio della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento Ambiente per l'esercizio finanziario 2021;

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, in ossequio all'art. 68 della l. r. 12 agosto 2014, n. 21, nonché all'art. 18, c. 5, del D. Lgs. n. 83/2012.

Palermo, li 23/07/2021

f.to
IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Maria Teresa Russotto)